ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 3

Il primo capoverso dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' sostituito dal seguente: "I contributi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilita' dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo". Il quinto comma del citato art. 7 e' sostituito dal seguente: "Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 dicembre 1972. Le periziee l'ulteriore documentazione, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 30 giugno 1973 Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1972".(2)

Versione in vigore dal 20 maggio 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	I — Pronto intervento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 16 marzo 1973, n.31, convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1973, n.205, ha disposto (con l'art.4, comma 2) che "Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 per la presentazione delle perizie giurate a corredo delle domande per ottenere i benefici per la riparazione o ricostruzione degli edifici di proprieta' privata, danneggiati dal sisma, e' prorogato al 31 dicembre 1974".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-3/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it